



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 426 DEL 07/04/2020

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Privato Accreditato e Trasporti Sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Emergenza COVID 19: Adozione Elenco Strutture private certificate che hanno manifestato l'interesse all'attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19 e adozione del relativo Schema di Accordo contrattuale, valido dal 12 aprile 2020 al 31 maggio 2020

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 1484

Hash .pdf (SHA256):

8f4b2f32700a97bd686b2d4d7b022fabfd435608e700b893966504c9f208603b

Hash .p7m (SHA256):

ee5eaa440378b2f83feed43b57109a94932f9344a47ed6ea25a0ee3aa9ade47c



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PRIVATO ACCREDITATO E TRASPORTI SANITARI

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, recante "Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102, recante "Approvazione del documento denominato "Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici", con la quale è stato definito il funzionigramma delle strutture organizzative amministrative, tecniche e di supporto direzionale ivi indicate, tra le quali figura la U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 bis e ss.;

RICHIAMATO il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";



RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504 “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

RICHIAMATO il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 – Designazione di “ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26 gennaio 2010;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);

RICHIAMATA il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”, ed in particolare l'Art. 3 “Potenziamento delle rete di assistenza territoriale”, il quale prevede la possibilità di acquisire ulteriori prestazioni sanitarie da soggetti accreditati, in deroga ai limiti di spesa regionali, e qualora il contributo dei soggetti accreditati non dovesse essere sufficiente per rispondere adeguatamente al fabbisogno, anche a soggetti non accreditati purchè autorizzati;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre e contenere il contagio da Coronavirus, su apposito mandato del Presidente Giunta regionale, la Direzione Aziendale ha disposto, come già realizzato in altre realtà toscane,



di incrementare lo screening della popolazione residente, aumentando il numero di tamponi COVID 19 eseguiti e velocizzando i tempi di emissione del referto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410, con la quale l'Azienda ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 4 aprile 2020 (ore 20.00), al 6 aprile (ore 12.00), apposito invito rivolto a strutture sanitarie autorizzate-accreditate per la patologia clinica, a società in possesso di certificato di accreditamento rilasciato ai sensi della Norma UNI EN ISO 15189:2013 da Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento e a società che operano nel mercato di riferimento da tempo ed in modo consolidato, in grado di fornire garanzie in termini di qualità e sicurezza del servizio, a manifestare l'eventuale interesse ad attivare immediatamente l'esecuzione di esami di biologia molecolare per l'accertamento COVID-19, riservando in capo all'Azienda le attività di prelievo e di rapporto con l'utenza;

VISTO l'Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute entro il 6 aprile (ore 12.00), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), che riporta in calce la valutazione svolta dalla Commissione di Valutazione, istituita con Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410 e composta dal Direttore Staff Direzione Sanitaria, Direttore Area Funzionale Medicina di Laboratorio e Trasfusionale e dal Direttore U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari, effettuata in merito agli aspetti strutturali, organizzativi, tecnologici e logistici e della congruità della tariffa proposta;

DATO ATTO che la Commissione di Valutazione ha individuato la società SYNLAB MED SRL, quale struttura idonea cui affidare l'attivazione delle attività di accertamento diagnostico COVID 19, precisando che per quanto riguarda le società RETE DIAGNOSTICA ITALIANA SRL e VISMEDERI SRL, che hanno offerto il servizio con una tariffa economicamente vantaggiosa, la Commissione, tramite la Direzione aziendale, rinvia alla valutazione dei competenti Uffici regionali la verifica dell'equivalenza con il sistema di autorizzazione-accredito regionale delle certificazioni di cui le medesime Società risultano in possesso;

VISTA la nota del Direttore Generale 7 aprile 2020, Prot. n. 72465, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, (**Allegato 2**), con la quale si fa presente alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che, stante l'urgenza di attivare tempestivamente le attività di accertamento diagnostico COVID 19, l'Azienda intende sottoscrivere accordi di collaborazione con la Società Synlab Med Srl, sottoponendo nel frattempo a valutazione dei competenti Uffici regionali l'eventuale equivalenza con il sistema di autorizzazione-accredito toscano delle certificazioni di cui risultano in possesso le società Rete Diagnostica Italiana Srl e Vismederi Srl;



DATO ATTO che la tariffa per singolo test proposta dalle Società Synlab Med Srl è da ritenersi congrua in quanto inferiore al costo della prestazione in argomento indicata dal Nomenclatore Tariffario Regionale, codice catalogo 7375 “Coronavirus RNA-PCR quali/quantitativa (tampone rinofaringeo)”, codice prestazione n. 9111.6, pari a € 80,00;

PRESO ATTO che la Commissione di Valutazione ha definito inoltre: l’ambito territoriale d’intervento della Società affidataria, il fabbisogno giornaliero e complessivo di test, proporzionale alla popolazione residente, e il relativo tetto di spesa unico ed omnicomprensivo, che ammonta a € **2.000.000** e che consente l’erogazione di un numero di esami pari a **40.000** per tutto il territorio di competenza aziendale, nel periodo 12 aprile 2020 - 31 maggio 2020, salvo proroghe dettate dalla prosecuzione dello stato di emergenza, come desumibile dal medesimo Allegato 2;

DATO ATTO che la piena operatività delle attività di accertamento diagnostico COVID 19 è organizzata funzionalmente tramite procedura definita dal Direttore Sanitario Aziendale per ogni presidio individuato quale sede di raccolta dei campioni, destinato ad interfacciarsi con la società Società Synlab Med Srl;

VISTO lo Schema di Accordo contrattuale, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), con la quale si disciplinano le modalità di erogazione, la tariffa da applicare, i tetti di spesa, i controlli, amministrativi, i controlli sanitari da effettuare tramite Nucleo Operativo Controlli Sanitari, le responsabilità, le penalità, i casi di risoluzione e recesso, il trattamento di dati personali, la durata, prevista dall’8 aprile 2020 al 31 maggio 2020, dando atto che detto schema sarà sottoscritto inizialmente con la Società Synlab Med Srl e successivamente con le altre Strutture, qualora i competenti Uffici regionali ne attestino la certificabilità, nell’ambito del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. di prendere atto che a seguito di Invito a manifestare l’interesse per l’attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19, adottato con Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410, n. 5 Strutture hanno manifestato il propria disponibilità, entro il termine stabilito del 6 aprile 2020, ore 12.00, inserite nell’Elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**),
2. di prendere atto che la Società Synlab Med Srl è stata ritenuta idonea per l’attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19 dalla Commissione di Valutazione, istituita con



Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410, la quale nello svolgere il proprio compito ha tenuto conto degli aspetti strutturali, organizzativi, tecnologici e logistici e della congruità della tariffa proposta, come rappresentato nel citato Allegato 1;

3. di prendere atto altresì che la medesima Commissione di Valutazione ha individuato altre due Società potenzialmente idonee per l'esecuzione di attività di accertamento diagnostico COVID 19, ossia Rete Diagnostica Italiana Srl e Vismederi Srl, le quali hanno offerto di erogare il servizio in base ad una tariffa economicamente vantaggiosa, per quanto in possesso di certificazioni la cui equipollenza con il sistema di autorizzazione-accreditamento regionale è attualmente in corso di valutazione presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione, tramite nota citata nelle premesse (**Allegato 2**);
4. di approvare lo Schema di Accordo contrattuale, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), con la quale si disciplinano le modalità di erogazione, la tariffa da applicare, i tetti di spesa, pari a complessivi € 2.000.000, i controlli, amministrativi, i controlli sanitari da effettuare tramite Nucleo Operativo Controlli Sanitari aziendale, le responsabilità, le penali, i casi di risoluzione e recesso, il trattamento di dati personali, la durata, prevista da 12 aprile 2020 a 31 maggio 2020, dando atto che detto schema sarà sottoscritto inizialmente con la Società Synlab Med Srl e successivamente con ciascuna delle Società che di cui sarà attestata l'idoneità in corso di definizione;
5. di dare atto che l'importo complessivo previsto per l'attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19, pari a € 2.000.000, sarà registrato al conto economico n. 80200280 "Costi per acquisto prestazioni di specialistica ambulatoriale accreditate in favore di utenti residenti Ausl Toscana Sud Est", del bilancio di previsione 2020, che dovrà essere integrato per il pari importo;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire l'immediata attuazione delle misure inerenti la limitazione del contagio da Coronavirus;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;



VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “*Emergenza COVID 19: Adozione Elenco Strutture private certificate che hanno manifestato l’interesse all’attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19 e adozione del relativo Schema di Accordo contrattuale, valido dal 12 aprile 2020 al 31 maggio 2020;*”

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

A. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:



- 1 di prendere atto che a seguito di Invito a manifestare l'interesse per l'attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19, adottato con Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410, n. 5 Strutture hanno manifestato il propria disponibilità, entro il termine stabilito del 6 aprile 2020, ore 12.00, inserite nell'Elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
- 2 di prendere atto che la Società Synlab Med Srl è stata ritenuta idonea per l'attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19 dalla Commissione di Valutazione, istituita con Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410, la quale nello svolgere il proprio compito ha tenuto conto degli aspetti strutturali, organizzativi, tecnologici e logistici e della congruità della tariffa proposta, come rappresentato nel citato Allegato 1;
- 3 di prendere atto altresì che la medesima Commissione di Valutazione ha individuato altre due Società potenzialmente idonee per l'esecuzione di attività di accertamento diagnostico COVID 19, ossia Rete Diagnostica Italiana Srl e Vismederi Srl, le quali hanno offerto di erogare il servizio in base ad una tariffa economicamente vantaggiosa, per quanto in possesso di certificazioni la cui equipollenza con il sistema di autorizzazione-accreditamento regionale è attualmente in corso di valutazione presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione, tramite nota citata nelle premesse (**Allegato 2**);
- 4 di approvare lo Schema di Accordo contrattuale, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), con la quale si disciplinano le modalità di erogazione, la tariffa da applicare, i tetti di spesa, pari a complessivi € 2.000.000, i controlli, amministrativi, i controlli sanitari da effettuare tramite Nucleo Operativo Controlli Sanitari aziendale, le responsabilità, le penali, i casi di risoluzione e recesso, il trattamento di dati personali, la durata, prevista da 12 aprile 2020 a 31 maggio 2020, dando atto che detto schema sarà sottoscritto inizialmente con la Società Synlab Med Srl e successivamente con ciascuna delle Società che di cui sarà attestata l'idoneità in corso di definizione;
- 5 di dare atto che l'importo complessivo previsto per l'attivazione immediata delle attività di accertamento diagnostico COVID 19, pari a € 2.000.000, sarà registrato al conto economico n. 80200280 "Costi per acquisto prestazioni di specialistica ambulatoriale accreditate in favore di utenti residenti Ausl Toscana Sud Est", del bilancio di previsione 2020, che dovrà essere integrato per il pari importo;
- 6 di delegare alla sottoscrizione degli Accordi contrattuali in argomento, la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, nata a Siena il 2 maggio 1967, titolare della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari in virtù della Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, e domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26 – 53100;
- 7 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire l'immediata attuazione delle misure inerenti la limitazione del contagio da Coronavirus;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;



B. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

1. provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
2. trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)

INVITO A MANIFESTARE L'INTERESSE AD ATTIVARE IMMEDIATAMENTE L'ESECUZIONE DI ESAMI DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L'ACCERTAMENTO COVID-19 (TAMPONE RINOFARINGEO) - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 410 DEL 3 APRILE 2020 - VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERVENUTE ALLA DATA DEL 6 APRILE 2020 - ORE 12.00

N.	NUMERO PROTOCOLLO	DENOMINAZIONE	SEDE	CERTIFICAZIONI	Numero Minimo di Esami Giornalieri (tampone rinofaringeo)	PROPOSTE MIGLIORATIVE	Tempi di refertazione	Ritorno automatico dei referti	Tariffa per singolo test (tampone rinofaringeo)	MOTIVO DELL'IDONEITA'	MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
1	0071452 del 06/04/2020 12:04	BIOCONSULT SRL	FOLLONICA	AUTORIZZAZIONE COMUNE DI FOLLONICA ALL'ESERCIZIO PER LABORATORIO GENERALE E DI BASE DEL 30.03.2020	100	-	8 ORE	SI	€ 60	-	Nella valutazione comparativa, la tariffa prestazionale è stata ritenuta non vantaggiosa
2	0071450 del 06/04/2020 12:02	RETE DIAGNOSTICA ITALIANA SRL	SEDE LEGALE: LIMENA (PD); SEDE OPERATIVA: GUIDONIA MONTECELIO (RM); SEDE DI CONSEGNA CAMPIONI: AREZZO - VIA MOLINARA, 33	SEDE LEGALE: ACCREDITAMENTO REGIONE VENETO PER MEDICINA DI LABORATORIO (DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2137 DEL 23.12.2015) + CERTIFICAZIONE ACCREDIA UNI EN ISO 15189:2013 DEL 15.03.2016 SEDE OPERATIVA: ACCREDITAMENTO REGIONE LAZIO PER LABORATORIO GENERALE - MICROBIOLOGIA (DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N. 353 DEL 07.08.2019)	100	400 TEST AL GIORNO	24 ORE	SI	€ 40	Nella valutazione comparativa, la tariffa prestazionale è da ritenersi vantaggiosa. Presso Regione Toscana è in corso di verifica, su richiesta di Azienda Usl Tse, l'equipollenza con il sistema di autorizzazione- accreditamento regionale delle certificazioni di cui la Società risulta in possesso	-
3	0071442 del 06/04/2020 11:54	TERME DI CHIANCIANO SPA	SEDE LEGALE: CHIANCIANO TERME SEDE OPERATIVA: CHIANCIANO TERME PUNTI PRELIEVO: MONTEPULCIANO, TORRITA DI SIENA, SARTEANO, CHIANCIANO TERME	ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA PER PATOLOGIA CLINICA E PUNTI PRELIEVO DECENTRATI (DECRETO N. 6772 DEL 19.05.2017)	100	-	8 ORE	SI	€ 75	-	Nella valutazione comparativa, la tariffa prestazionale è stata ritenuta non vantaggiosa
4	0071432 del 06/04/2020 11:50	SYNLAB MED SRL	SEDE LEGALE: FAENZA (RA) SEDE DI EROGAZIONE: CALENZANO PUNTI PRELIEVO IN AREA VASTA SE: MONTERIGGIONI, MONTEPULCIANO, SINALUNGA, AREZZO, TERONTOLA, FOLLONICA, PONTE A POPPI	ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA PER PATOLOGIA CLINICA E PUNTI PRELIEVO DECENTRATI (DECRETO N. 2895 DEL 28.02.2020) + CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015, ISO 45001:2018	100	2000 TEST AL GIORNO DAL 14 APRILE 2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SUPPORTO AL PRELIEVO - RITIRO CAMPIONI A MEZZO CORRIERE O PROPRIO OPERATORE - DISPONIBILITÀ DI ACCETTAZIONE DIGITALE	16 ORE	SI	€ 50	La Struttura risulta titolare di sedi (punti prelievo) distribuite sul tutto in territorio aziendale, assicurando presenza capillare, con possibilità di ritiro in proprio dei campioni. E' titolare di certificazioni che assicurano adeguata organizzazione e processi di qualità consolidati. Nella valutazione comparativa, la tariffa prestazionale è da ritenersi vantaggiosa, in quanto comprensiva di servizi correlati	-
5	0071322 del 06/04/2020 10:27	VISMEDERI SRL	SEDE LEGALE E SEDE DI CONSEGNA CAMPIONI: STRADA DEL PETRICCIO E BELRIGUARDO, 35 - SIENA	CERTIFICAZIONE ACCREDIA UNI EN ISO 15189:2013 DEL 22.05.2015	100	300 TEST AL GIORNO	8 ORE	SI	€ 40	Nella valutazione comparativa, la tariffa prestazionale è da ritenersi vantaggiosa. Presso Regione Toscana è però in corso di verifica, su richiesta di Azienda Usl Tse, l'equipollenza con il sistema di autorizzazione- accreditamento regionale delle certificazioni di cui la Società risulta in possesso	-
6	0071085 del 05/04/2020 23:39	CENTRO DIAGNOSTICO VALDCHIANA SRL	FOIANO DELLA CHIANA	ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA PER PUNTO PRELIEVO DECENTRATO (DECRETO N. 12763 DEL 26.07.2019)	100	-	8 ORE	SI	€ 40 (INCLUSO PRELIEVO) + € 110 PER TEST TAMPONI	-	Nella valutazione comparativa, la tariffa prestazionale è stata ritenuta non vantaggiosa

La Commissione di Valutazione, istituita con Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410 e composta da: Direttore Staff Direzione Sanitaria, Direttore Area Funzionale Medicina di Laboratorio e Trasfusionale, Direttore U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari, in data 7 aprile 2020, ha svolto la valutazione di competenza in merito agli aspetti strutturali, organizzativi, tecnologici e logistici e della congruità della tariffa proposta dalle Società interessate incluse nell'Elenco di cui sopra, individuando la società SYNLAB MED SRL, quale struttura idonea cui affidare nell'immediato l'attivazione delle attività di accertamento diagnostico COVID 19. Per quanto riguarda le società RETE DIAGNOSTICA ITALIANA SRL e VISMEDERI SRL, che hanno offerto il servizio con una tariffa economicamente vantaggiosa, la Commissione, tramite la Direzione aziendale, rinvia alla valutazione dei competenti Uffici regionali la verifica dell'equivalenza con il sistema di autorizzazione- accreditamento regionale delle certificazioni di cui le medesime Società risultano in possesso.

La Commissione di Valutazione definisce inoltre: l'ambito territoriale d'intervento della Società affidataria, il fabbisogno giornaliero e complessivo di test, proporzionale alla popolazione residente, e il relativo tetto di spesa, come di seguito riportato.

STRUTTURA IDONEA	AMBITO D'INTERVENTO	POPOLAZIONE RESIDENTE	% RIPARTIZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE	FABBISOGNO TEST GIORNALIERI	FABBISOGNO TEST NEL PERIODO 12 APRILE 2020 - 31 MAGGIO 2020	TETTO DI SPESA	COSTO GIORNALIERO (50 GG)
SYNLAB MED SRL	PROVINCIA DI AREZZO - Punto di raccolta campioni: Ospedale San Donato	343.676	41%	328	16.416	820.783	16.416
SYNLAB MED SRL	PROVINCIA DI GROSSETO - Punto di raccolta campioni: Ospedale Misericordia	225.098	27%	215	10.752	537.590	10.752
SYNLAB MED SRL	PROVINCIA DI SIENA - Punto di raccolta campioni: Ospedale Campostaggia	268.660	32%	257	12.833	641.627	12.833
		837.434		800	40.000	2.000.000	40.000

Direttore Staff Direzione Sanitaria - Dott. Roberto Turillazzi
(firmato digitalmente)

Direttore Area Funzionale Medicina di Laboratorio e Trasfusionale - Dott. Agostino Ognibene
(firmato digitalmente)

Direttore U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari - Dott.ssa Elisabetta Lucaroni
(firmato digitalmente)

Siene, 07.06.2020
Prot. PEC 0072465

Alla c.a.

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Dott. Carlo Rinaldo Tomassini

Responsabile di settore Prevenzione Collettiva

Dott.ssa Manuela Balocchi

Oggetto: Analisi dei tamponi COVID – Richiesta parere in riferimento ad Art. 3 comma 1 ex-D decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

In riferimento alla nota prot. n. 70916 inviata il 3 aprile 2020, si fa presente che quest'Azienda ha provveduto ad adottare l'Invito a manifestare l'interesse per l'attivazione di accertamento diagnostico COVID 19, con Deliberazione n. 410 del 3 aprile 2020, ad integrazione della propria offerta, così come da indicazioni del Presidente della Giunta regionale, rese note durante gli incontri con i Direttori Generali.

A riguardo, si fa presente che tra le Strutture che hanno manifestato il proprio interesse alla collaborazione richiesta, figura la Società Synlab Med Srl, con sede legale a Faenza (RA) e sede operativa in Calenzano (FI), in possesso di Accredito istituzionale rilasciato in base alla legislazione di Regione Toscana.

La Commissione aziendale di Valutazione, appositamente istituita, ha individuato, oltre la Società Synlab Med Srl, altre due Società che hanno presentato un'offerta economicamente vantaggiosa, titolari delle seguenti certificazioni:

RETE DIAGNOSTICA ITALIANA SRL

- SEDE LEGALE: ACCREDITAMENTO REGIONE VENETO PER MEDICINA DI LABORATORIO (DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2137 DEL 23.12.2015) + CERTIFICAZIONE ACCREDITA UNI EN ISO 15189:2013 DEL 15.03.2016
- SEDE OPERATIVA: ACCREDITAMENTO REGIONE LAZIO PER LABORATORIO GENERALE - MICROBIOLOGIA (DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N. 353 DEL 07.08.2019)

VISMEDERI SRL

- SEDE LEGALE E SEDE DI CONSEGNA CAMPIONI: CERTIFICAZIONE ACCREDITA UNI EN ISO 15189:2013 DEL 22.05.2015

Stante l'urgenza di attivare tempestivamente le attività di accertamento diagnostico COVID 19, l'Azienda intende sottoscrivere accordi di collaborazione

Azienda USL Toscana sud est



DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari
Dr.ssa Elisabetta Lucaroni
tel. 0577 536049
elisabetta.lucaroni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
web: www.uslsudest.toscana.it
pec:
austoscanasudest@postacert.toscana.it

con la Società Synlab Med Srl, sottoponendo nel frattempo a Sua valutazione l'eventuale equipollenza o equivalenza con il sistema di autorizzazione-accreditamento toscano delle certificazioni di cui risultano in possesso Rete Diagnostica Italiana Srl e Vismederi Srl.

Si ricorda, a riguardo, che le Strutture del servizio in argomento si limitano ad eseguire test su tamponi consegnati dall'Azienda, mettendo a disposizione, sedi, personale, dotazione strumentale e materiali di consumo (reagenti). Mentre le attività di prelievo e di rapporto con l'utenza sono mantenute in capo ai Servizi sanitari aziendali, che assicurano le attività di prelievo e il rapporto con l'utenza.

Qualora i competenti Uffici regionali attestino l'equivalenza delle certificazioni sopra elencate, in termini di qualità e sicurezza dei test effettuati, è intenzione dell'Azienda procedere alla stipula di ulteriori accordi di collaborazione, nell'ambito del fabbisogno complessivo individuato, al fine di assicurare la più ampia copertura del territorio di competenza ed il coinvolgimento di tutti gli operatori economici presenti, risultati idonei;


Per quanto attiene l'aspetto economico dell'intera iniziativa, si conferma che il budget complessivo, come preannunciato con la nota sopra citata, ammonta a € 2.000.000, consentendo di effettuare n. 40.000 test per tampone rinofaringeo, nel periodo 12 aprile 2020 – 31 maggio 2020.

Si resta pertanto in attesa di opportuno parere preventivo in merito agli aspetti sanitari del progetto nonché e di quelli economici, considerato che, in particolare questi ultimi, costituiscono una deroga al livello di spesa previsto per la scrivente Azienda in materia di rapporti con strutture private.

Con l'occasione, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale

(Dott. Antonio D'Urso)



Deliberazione del Direttore Generale n. del

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E
SOCIETA'**

**EMERGENZA COVID 19: ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO –
MEDICINA MOLECOLARE – PER L'ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO
COVID 19 – (TAMPONE RINOFARINGEO)**

Tra

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54
(C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata “Azienda”, nella persona del
Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari, Dr.ssa Elisabetta Lucaroni,
nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di
Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dr. Antonio
D'Urso, con proprio atto n.;

E

La **Società**, con sede legale in n.,
....., (C.F. e P.I.:), di seguito denominata
"Società", nella persona del Legale rappresentante, Dott., nato a
..... il, domiciliato per la carica presso la suddetta;

RICHIAMATO

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in
materia sanitaria” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 bis e ss.;

DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502”;

Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504 “DPCM 12 gennaio 2017.

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;

Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”;

Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R
“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 – Designazione di “ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26 gennaio 2010;

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", ed in particolare l'Art. 3 "Potenziamento delle rete di assistenza territoriale", il quale prevede la possibilità di acquisire ulteriori prestazioni sanitarie da soggetti accreditati, in deroga ai limiti di spesa regionali, e qualora il contributo dei soggetti accreditati non dovesse essere sufficiente per rispondere adeguatamente al fabbisogno, anche a soggetti non accreditati purchè autorizzati;

Nota del Direttore Generale 3 aprile 2020, prot. n. 70916 indirizzata a Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con la quale si comunica che in attuazione delle indicazioni dell' Art. 3 comma 1 ex-Dcreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, valutata l'urgenza di procedere ad analisi dei tamponi COVID 19 su larga scala, con tempi refertazione di 4-8 ore massime, è stata ravvisata la necessità di procedere all'attivazione di un rapporto convenzionale con struttura esterna, al fine di non sovraccaricare di lavoro i laboratori analisi di pertinenza, in deroga ai limiti di spesa previsti a carico dell'Azienda in merito a rapporti con strutture private-accreditate;

Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410, con la quale, su specifico mandato dei competenti Uffici regionali, l'Azienda ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 4 aprile 2020 (ore 20.00), fino al 6 aprile (ore 12.00), apposito invito rivolto a strutture sanitarie autorizzate-accreditate per la patologia clinica, a società in possesso di certificato di accreditamento rilasciato ai sensi della Norma UNI EN ISO 15189:2013 da Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento e a società che operano nel mercato di riferimento da tempo ed in modo consolidato, in grado di fornire garanzie in termini di qualità e sicurezza del servizio, a manifestare l'eventuale interesse ad attivare immediatamente

l'esecuzione di esami di biologia molecolare per l'accertamento COVID-19, riservando in capo all'Azienda le attività di prelievo e di rapporto con l'utenza;

PREMESSO

Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. del, per i seguenti percorsi erogati presso la struttura privata denominata, sita in, n. ad e gestita dalla società

- Disciplina di patologia clinica e punti di prelievo decentrati;

Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento ai sensi della Norma UNI ISO 15189, N. del in corso di validità, rilasciato da Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento, riconosciuto quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato" Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 26 gennaio 2010;

Che tra le domande pervenute entro le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2020, disponibili in atti, dopo attenta valutazione condotta congiuntamente da parte della Commissione di Valutazione, istituita con Deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2020, n. 410 e composta dal Direttore Staff Direzione Sanitaria, Direttore Area Funzionale Medicina di Laboratorio e Trasfusionale e dal Direttore U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari, effettuata in merito agli aspetti strutturali, organizzativi, tecnologici e logistici e della congruità della tariffa proposta, la Società (domanda del prot. n.) è stata individuata idonea ad assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano per l'emergenza COVID 19 dell'Azienda, per gli aspetti relativi all'attivazione delle

attività di accertamento diagnostico COVID 19, come risulta da apposito documento allegato alla delibera di affidamento;

Che la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni richieste dall'Azienda;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'esecuzione da parte della Società di esami di laboratorio (biologia molecolare) per accertamenti diagnostici CODIV 19, utilizzando la metodica Real-Time PCR su tamponi inviati dai competenti Servizi aziendali (tampone rinofaringeo).

2. La Società si impegna d effettuare n. esami al giorno, per un numero massimo complessivo di n. esami, per il periodo di validità del presente Accordo contrattuale. Gli esami di laboratorio per gli accertamenti diagnostici COVID 19 devono essere effettuati esclusivamente su campioni inviati dall'Azienda. La Società prende atto che il numero giornaliero e il numero complessivo di esami potrebbe subire delle oscillazioni, dovute prevalentemente all'implementazione di test di tipo sierologico.

2. La Società assicura altresì i seguenti servizi correlati: fornitura del dispositivo di supporto al prelievo; ritiro dei campioni da analizzare presso sedi aziendali (una per ambito provinciale), assicurando che il trasporto avvenga con mezzi conformi a requisiti funzionali e strumentali adeguati alla natura del materiale trasportato; ritorno in automatico dei referti, redatti in formato pdf e firmati con modalità

digitale, tramite posta elettronica certificata dell'Azienda o portali dedicati. Per il trasporto dei campioni da analizzare, la Società si attiene alla Circolare ministeriale n. 3 del 8 maggio 2003, recante "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

2. Ai fini dell'effettuazione del servizio, l'Azienda assicura la fornitura del dispositivo di supporto al prelievo e la consegna dei campioni da analizzare presso la sede della Società. Spetta alla medesima Società garantire il ritorno in automatico dei referti, redatti in formato pdf e firmati con modalità digitale, tramite posta elettronica certificata dell'Azienda o portali dedicati.

3. Il ritiro dei campioni da analizzare da parte della Società o La consegna dei campioni da analizzare da parte dell'Azienda avviene in giorni, orari, sedi (una per ambito provinciale), e con modalità che le parti concordano e formalizzano con procedura redatta a cura di ogni presidio individuato quale sede di raccolta dei campioni. Le modalità precisano che il ritiro/consegna è accompagnato da apposito Elenco dei campioni ritirati/consegnati, necessario anche in sede di rendicontazione delle attività erogate.

4. Il servizio di referetazione è garantito per 7 giorni alla settimana (da lunedì a domenica), in orario giornaliero 7.00-24.00, entro un massimo di ore dal momento dell'arrivo dei campioni e con identificazione firma con modalità digitale del professionista che ha effettuato la prestazione.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Società esegue gli esami di laboratorio (biologia molecolare) per accertamenti diagnostici CODIV 19, presso la propria sede ubicata in, Via, n., come individuata nella nota di adesione richiamata nelle premesse.

2. La Società assicura inoltre che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte da personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge e nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate.

3. La Società assicura che le prestazioni sono erogate con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, e in conformità di procedure riconosciute a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

4. La Società si impegna ad adottare tutte le precauzioni, ambientali e per il personale previste per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, con riferimento a maschera con visiera, guanti monouso, camice monouso. In ogni caso in sede di stipula, l'Azienda consegna alla Società la Procedura Aziendale PA - QRS – 006, impegnandosi a rendere note con tempestività eventuali successive modifiche ed integrazioni della citata procedura aziendale.

ART. 4 – TARIFFE

1. A fronte degli accertamenti diagnostici COVID 19, è concordata una tariffa di €, omnicomprensiva di tutti i servizi correlati, ovvero: fornitura del dispositivo di supporto al prelievo, ritiro dei campioni presso sedi aziendali, idoneo trasporto dei kit e campioni, invio dei referti.

2. Trattandosi di prestazioni di ricovero e cura le stesse ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5 – TETTI DI SPESA

1. Il tetto di spesa massimo, unico ed omnicomprensivo, per l'attività oggetto del presente Accordo contrattuale è definito in €, tenuto conto del numero di esami complessivo richiesto, della tariffa concordata e della durata del rapporto convenzionale.

2. L'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni ed tenuta solamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate, in base alla tariffa concordata.

3. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società per l'attività eseguita oltre il volume finanziario concordato. La Società concorda che non vanterà alcun credito eccedente tale tetto.

Art. 6 – FATTURAZIONE

1. La Società provvede ad emettere fattura elettronica per gli esami effettuati con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'attività è stata eseguita. La fattura è inviata ai codici ufficio delle tre aree provinciali: Area aretina: RDA7DQ, Area senese: ZXFD74, Area Grossetana: X7SWOB, a seconda dell'ubicazione territoriale della Società. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferisce.

2. La Società si impegna ad inviare contestualmente ad ogni fattura elettronica il Tabulato riepilogativo degli esami effettuati, con l'indicazione dei seguenti elementi: numero progressivo della prestazione; cognome e nome dell'utente o eventuale numero identificativo campione; codice Azienda Usl di residenza dell'utente (203); data di effettuazione dell'esame, tariffa applicata, importo complessivo. I contenuti del Tabulato saranno comunque successivamente messi a punto in accordo tra le parti.

3. La Società si impegna altresì ad inviare all'Azienda contestualmente ad ogni fattura elettronica, per gli approfondimenti dei controlli amministrativi, copia dell'Elenco previsto a corredo dei campioni di volta in volta consegnati dall'Azienda, recante il timbro e la firma di un operatore presente in sede di

consegna/ritiro oppure altra documentazione prevista eventualmente a corredo dell'invio.

4. Il Tabulato riepilogativo e l'Elenco sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.

Nell'oggetto è inserita la dicitura: *“Accertamento diagnostico COVID 19: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di, anno”*. I file sono protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file sono zippati e dotati di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con: almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio (ovvero consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata annuale, per poi essere sostituita con una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

Art. 7 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza

contrattuale. La Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività sono registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 8 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di tutte le tipologie di attività congiunta svolta in collaborazione con la Società, estendendo per analogia le norme applicabili di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, applicate in via ordinaria per il controllo amministrativo delle prestazioni accreditate-convenzionate.

2. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad esso richieste.

3. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto e/o della coerenza dei tetti economici massimi previsti dal presente Accordo contrattuale.

Art. 9 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni erogate, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento o altra normativa. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, che a tal fine è integrato, individuando anche le prestazioni di cui alla presente atto quali oggetto di controllo.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate. La Società emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento o altra normativa internazionale, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della Società.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

6. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora la Società non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ed entrambe, nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui al presente Accordo contrattuale, sono tenute ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e eventuali modifiche e integrazioni.

2. La Società è altresì tenuta ad informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda, senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

Art. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. La Società provvede ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato nelle attività di cui al presente atto per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi

responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle medesime attività.

2. La Società risponde altresì ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

3. Qualunque esclusione delle suddetta polizza non implica assunzione di rischi a carico dell'Azienda. .

4. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

5. Per il personale dipendente, la Società assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

6. La Società è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento in particolare alla dotazione di dispositivi di protezione individuale. Restano ferme le responsabilità in testa alla Società in merito alle strutture, attrezzature, formazione, sorveglianza sanitaria.

Art. 12 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o istituzionali o per cessazione anticipata dello stato di emergenza

dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento ai campioni eventualmente presi in carico.

Art. 13 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compreso il pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese.

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi, esemplificativi e non esaustivi, e fatti salvi i rapporti pregressi:

- qualora la Società non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale o altra normativa internazionale e in caso di decadenza degli stessi;
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Società di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Società, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Società vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;

- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza assicurativa o di altra forma di garanzia idonea.

2. In attesa del pieno accertamento di ciascuno dei casi sopra indicati, l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per le prestazioni erogate in virtù del presente Accordo.

Art. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo o di Siena o di Grosseto, a seconda dell'ubicazione territoriale della Società.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 20 - DECORRENZA E VALIDITÀ'

1. Il presente contratto ha validità dal 12 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020.

2. Qualora le parti intendano rinnovare il presente rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni, ciò potrà avvenire in virtù di accordi espressi, formalizzati con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

3. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

Art. 16 – SPESE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € 80,00. Le spese sono poste a carico della Società la quale

provvede tramite apposito mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario:

IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Le spese di bollo sono assolte successivamente dall'Azienda in maniera digitale, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in proprio favore dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 17 – REPERTORIO

1. Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica. 2. Il presente atto consta di n. 17 articoli e n. 17 pagine ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

Legale rappresentante

Il Direttore U.O.C. PA e TS

.....

Azienda Usl Toscana Sud Est

(Dott.)

(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)